

SCHEMA DI CONVENZIONE

disciplinante i rapporti tra il Comune di Pozzuoli e la Flegrea Petroli s.r.l., finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti in località strada di penetrazione 'A' (Variante Solfatarata) scavalco Via Celle;

L'anno duemila dici....., il giorno del mese di, in Pozzuoli (Na), presso la sede Municipale, innanzi a me Dr., senza l'intervento dei testimoni per avervi le parti d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunziato

TRA

1) il sig., nato a il - C.F.
....., Dirigente del Comune di Pozzuoli, il quale agisce e stipula in forza dei poteri derivanti dall'art. 107 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. dello Statuto del Comune, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale e qui rappresentante del Comune di Pozzuoli, che dichiara di agire unicamente in nome e per conto e nell' interesse dell'Ente rappresentato. Lo stesso nel prosieguo del presente atto sarà nominato per brevità Comune;

2) il Sig. Salvatore Baiano nato a Pozzuoli il 28/08/1971 – C.F.
in qualità di legale rappresentante p.t. della Flegrei Petroli s.r.l. con sede legale in Pozzuoli alla Via Campi Flegrei n. 16/C – P.IVA 05038381215

PREMESSO CHE

- la Società Flegrei Petroli a r.l. ha realizzato in Pozzuoli (NA) alla via Variante Solfatarata (strada di penetrazione A) un impianto di distribuzione carburante, in virtù di concessione edilizia n. 6 del 07.02.2011;

- successivamente ha inoltrato richiesta di variante per lavori di adeguamento dell'impianto, consistenti nella realizzazione di varchi di accesso e di uscita, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada approvato con D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992;

- il suddetto progetto di realizzazione di varchi di accesso e di uscita ha ricevuto as-

senso, sotto il profilo paesaggistico, dalla Soprintendenza con parere favorevole, espresso con nota prot. n. 17826 del 15.07.2014, al rilascio di autorizzazione paesaggistica, sul considerato che le opere di adeguamento non comportano significative alterazioni delle pubbliche vedute. Conseguentemente, il Responsabile della tutela paesaggistica ha rilasciato autorizzazione n. 111 prot. n. 27101 del 30.07.2014;

- nelle more, la Società Flegrea Petroli a r.l. ha formulato richiesta di parere all'occupazione di suolo pubblico (in date 19.03.2012 prot. n. 11510, 22.01.2013 prot. n. 2781, integrata con nota del 05.06.2013 prot. n. 22601) per la sistemazione degli accessi all'impianto di distribuzione carburanti;

- con provvedimento del 30.07.2013 prot. n. 31617, il Dirigente competente (Direzione V – U.O.C. Mobilità) ha espresso, per i soli aspetti connessi alla sicurezza della circolazione, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento progettato, fissando anche il canone annuo per occupazione di suolo pubblico e per passi carrabili, rispettivamente in € 5.745,34 ed € 2.204,10;

- in detto provvedimento il Dirigente ha preso atto che risulta già inglobata nell'impianto realizzato un'area di mq 360 e che nei confronti della Ditta sono state avviate le procedure tese al recupero dei canoni non versati, calcolati dalla data di inizio lavori di cui al permesso di costruire n. 6/2011 sino all'attualità ed ha precisato che il procedimento attivato dalla Società Flegrea Petroli s.r.l. si sarebbe perfezionato con il rilascio dell'autorizzazione ex D. Lgs 285/1992 (che abilita all'apertura dei passi carrabili sulla pubblica via) solo successivamente alla definizione delle pendenze maturate in conseguenza della occupazione di suolo pubblico;

- a seguito della notifica degli avvisi di accertamento di occupazione di suolo pubblico relativi agli anni 2011 – 2012 – 2013, la Flegrea Petroli s.r.l., con nota del 03.06.2015 assunta al prot. al n. 25200, ha formulato richiesta di rideterminazione della superficie occupata;

- il Dirigente dell'Area Tecnica, con provvedimento del 31.07.2015 prot. n. 4060, ha

accolto la richiesta e rideterminato l'estensione complessiva del suolo pubblico occupato in mq 92 e la data del 18.11.2011 di decorrenza della stessa, coincidente con quella di rilascio dell'autorizzazione sismica n. 2743/S da parte del competente Ufficio Provinciale del Genio Civile di Napoli;

- il Dirigente dell'Area Tecnica, con atti del 09.09.2015 prot. nn. 45070, 45071 e 45072, ha annullato gli avvisi di accertamento n. 212 del 30.07.2013, n. 165 del 30.07.2013 e n. 216 del 17.09.2014 ed in data 14.09.2015 ha emesso nr. 4 avvisi di accertamento, per omesso pagamento del canone relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, per un importo complessivo di € 13.657,00.

- nel medesimo provvedimento, il Dirigente ha precisato che al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza della circolazione *“dovrà essere imposto obbligo per il soggetto autorizzato di provvedere agli oneri per la installazione, lungo entrambe le corsie della variante Solfatara, ed in corrispondenza degli scavalchi di Via Celle e Via Artiaco, di nr. 2 apparecchi misuratori di velocità a fotocellule laser a tecnologia digitale (cd. Autovelox) di tipo omologato dal competente Ministero, in postazione fissa metalliche (auto box) o su apposito portali, da posizionare ai bordi della carreggiata, completi di segnaletica di preavviso come da norma, nonché di impianto e sistema per la trasmissione, in via telematica e la gestione (hardware e software applicativo) di dati e di immagini da parte del locale comando di P.M.: detti apparecchi, impianti e sistemi saranno ceduti al Comune di Pozzuoli con apposito atto, da sottoscrivere tra le parti;*

- a seguito della richiesta avanzata da questo Comune di Pozzuoli nei termini di legge, il Prefetto della Provincia di Napoli, con Decreto prot. N.0161292 del 14/6/2018, ha inserito fra *“le strade o singoli tratti di strada ove sia possibile l'utilizzo di dispositivo o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C. d. S. senza l'obbligo della contestazione immediata”*, la variante Solfatara di Pozzuoli, dal km

1+450 al km 3+100”;

- in esito ai sopralluoghi eseguiti dal personale tecnico del Comune di Pozzuoli, in uno con esperti del Comando di Polizia Municipale e della Polizia Stradale, sono stati individuati gli esatti posizionamenti dei dispositivi, nelle due direzioni, che sono stati così definiti:

1. nella direzione Roma – Napoli, fra le ettometriche 2+400 e 2+500;

2. nella direzione Napoli – Roma, nei pressi della ettometrica 2+000;

- sulla base di quanto sopra, la *Flegrea Petroli S.r.l.* ha trasmesso la nota del 05/11/2018, assunta al Protocollo al n. 78362 del 05.11.2018, con la quale chiede di poter eseguire, **a propria cura e spese**, tutte le opere riportate nell'allegato progetto a firma di tecnico abilitato;

- a seguito dell'istruttoria della pratica presentata, il progetto è stato successivamente integrato per migliorare il controllo/dissuasione delle manovre consentite, mediante l'installazione di ulteriori due telecamere, con nota prot. 79115 del 07.11.2018;

Considerato che:

- nel progetto trasmesso dalla *Flegrea Petroli S.r.l.* è prevista la messa in opera dei dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, di cui agli artt. 142 e 148 del C. d. S., “*senza l'obbligo della contestazione immediata*”, sulla variante Solfatara di Pozzuoli, dal km 1+450 al km 3+100”, in conformità a quanto richiesto con Decreto prot. N.0161292 del 14/6/2018 del Prefetto della Provincia di Napoli, nonché le apparecchiature per il controllo/dissuasione delle manovre consentite;

- la *Flegrea Petroli S.r.l.* si dichiara disponibile ad eseguire **a propria cura e spese** le opere secondo il progetto presentato e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico comunale e della Polizia Municipale.

Tanto premesso e considerato che la *Flegrea Petroli S.r.l.* si è obbligata a realizzare la messa in opera dei dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al ri-

levamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C. d. S. **a propria cura e spesa** secondo il progetto presentato e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico comunale e la Polizia Municipale, le parti come innanzi costituite, liberamente e senza riserva alcuna

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Valore della premessa

La premessa, in una con gli atti in essa richiamati, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

La **Flegrea Petroli S.r.l.** si obbliga a realizzare **a propria cura e spese** e per conto del Comune, entro e non oltre giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, la messa in opera dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C. d. S. senza l'obbligo della contestazione immediata", sulla variante Solfatarata di Pozzuoli, dal km 1+450 al km 3+100", in conformità a quanto stabilito con Decreto prot. N. 0161292 del 14/6/2018 del Prefetto Provincia di Napoli, e conformemente anche al progetto trasmesso con nota assunta al Protocollo al n. 78362 del 05.11.2018, così come modificato dal progetto trasmesso con nota assunta al Protocollo al n. 79115 del 06.11.2018, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, a propria cura e spesa secondo il suddetto progetto presentato e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico comunale e della Polizia Municipale.

La **Flegrea Petroli S.r.l.** si obbliga inoltre ad implementare, mantenere e ammodernare apposito sistema per la trasmissione, in via telematica, e la gestione (hardware e software applicativo) di dati e di immagini da parte del locale comando di P.M..

La **Flegrea Petroli S.r.l.** si obbliga inoltre a mantenere in perfetta efficienza i suddetti dispositivi di sicurezza, garantendone permanentemente lo stato di funzionamento e il necessario adeguamento tecnologico a tempo indeterminato e, comunque, per l'intera

permanenza in esercizio dell'impianto di distribuzione carburante.

**ART. 3 - Canone annuo di occupazione di suolo pubblico –
canone annuo per passi carrabili - modalità di pagamento**

La *Flegrea Petroli S.r.l.* accetta di realizzare a propria cura e spese tutte le opere di cui al progetto allegato alla presente, rimanendo nel contempo obbligata alla corresponsione del canone annuo per l'occupazione di suolo pubblico come è stato stabilito, in base alla voce 'H' della tariffa vigente, in complessivi € 2.565,88 (€/mq 27,89 x mq 92,00 = € 2.565,88), così come rideterminato dal Dirigente della Direzione V con nota prot. n. 4060 del 31.07.2015.

Si conferma inoltre quanto già stabilito per il canone annuo per i passi carrabili ovvero, in base alla voce 'G' della tariffa vigente, in complessivi € 2.204,10 (€/mq 9,30 x mq 237,00 = € 2.204,10).

ART. 4 – Collaudo

Per la messa in opera dei dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C. d. S. secondo il progetto presentato, la Direzione dei Lavori dovrà essere affidata ad un professionista abilitato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell'inizio dei lavori, unitamente a quello della ditta esecutrice.

Il Comune individuerà secondo le vigenti norme uno o più professionisti incaricati del collaudo in corso d'opera e finale.

Le opere verranno collaudate entro giorni dalla ultimazione dei lavori.

Entro giorni dall'approvazione del collaudo finale si provvederà, con la sottoscrizione di apposito verbale, al trasferimento al Comune dell'impianto di realizzato.

ART. 5 – Inadempienze

In caso di inadempienza da parte della *Flegrei Petroli S.r.l.* di una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune, previa messa in mora, con assegna-

zione di un termine ad adempiere di giorni, adotterà tutti i provvedimenti sanzionatori finalizzati alla puntuale e perfetta esecuzione della presente convenzione, ivi compresi la sospensione dell'esecuzione dei lavori e del permesso di costruire per i lavori di adeguamento dell'impianto de quo e potrà relativamente all' opera pubblica (messa in opera dei dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico) procedere d'ufficio in danno del Soggetto attuatore inadempiente, previo formale preavviso di giorni 30 (trenta) ai fini della presa di possesso delle aree e prosecuzione dei lavori. Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno, previo recupero delle spese sostenute dal Comune, sarà revocato il provvedimento di sospensione del permesso di costruire, con conseguente diritto del concessionario alla prosecuzione degli interventi.

ART. 6 - Garanzie

A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione viene dal soggetto attuatore prestata al Comune ed in suo favore fideiussione n.del rilasciata da, quale primaria compagnia o istituto di credito a tanto autorizzato, per l'importo di € **140.000,00**, pari al costo del progetto esecutivo trasmesso con nota assunta al Protocollo al n. 78362 del 05.11.2018 ed integrata con nota prot. 79115 del 07.11.2018.

La polizza fidejussoria per considerarsi idonea dovrà essere emessa da un Istituto Assicurativo o bancario incluso nell'elenco di quegli istituti autorizzati a prestare polizza fidejussoria a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici e dovrà, inoltre, contenere le seguenti clausole:

- 1) l'esclusione da parte del fideiussore di godere del beneficio della preventiva escusione dell'obbligato ai sensi dell'art.1944 C.C.;
- 2) l'obbligo dell'istituto fideiussore a pagare l'importo dovuto entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune, senza necessità di ulteriore documentazione o prova dell'inadempimento dell' obbligato né di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria competente;

3) la fideiussione ha validità legale per tutto il periodo di vigenza della convenzione, e non può essere svincolata se non dopo l'avvenuta attestazione da parte del Comune medesimo di totale e perfetta ottemperanza da parte del soggetto attuatore di tutte le obbligazioni assunte con la convenzione stessa. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il soggetto attuatore non presenti l'attestazione suddetta, lo stesso sarà tenuto al pagamento del supplemento di premio. Pertanto il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito. L'importo della fideiussione può essere ridotto proporzionalmente agli obblighi adempiuti;

4) la dichiarazione notarile (che riporti numero della polizza e data di sottoscrizione) del procuratore della società assicuratrice, che sottoscriverà la polizza stessa, circa il possesso della qualifica e poteri di firma ad impegnare la predetta società assicuratrice per il rilascio di polizze fideiussorie di importo pari o superiore all'importo garantito.

ART. 7 – Spese

Le spese comunque derivanti per rogiti registrazioni e quant'altro, nessuna esclusa, in conseguenza della stipula della presente convenzione saranno a carico del soggetto attuatore.

I compensi e spese varie per il rilascio della fideiussione di cui al precedente articolo è a carico della *Flegrea Petroli S.r.l.*

ART. 8 – Effetti della Convenzione

La presente convenzione nel mentre vincola il Soggetto attuatore fin dal momento della sua sottoscrizione per accettazione, vincolerà il Comune solo dopo l'intervenuto collaudo dell'impianto di autovelox.

Richiesto io ho ricevuto il presente atto redatto su facciatee righe....., fin qui di carta da rendere legale alla contestuale presenza delle parti le quali avutene lettura e trovato conforme alla loro volontà lo sottoscrivono a margine.

Il Comune

Flegrea Petroli S.r.l.

L'Ufficiale Rogante

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 cc. di approvare espressamente le disposizioni contenute nei precedenti articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8.

Il Comune

Flegrea Petroli S.r.l.

L'Ufficiale Rogante

